Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 10 luglio 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 maggio 1943-XXI, n. 599.

Assegnazione di un nuovo termine per l'attuazione del piano regolatore del centro della città di Gallarate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per l'attuazione del piano regolatore del centro della città di Gallarate già prorogata fino al 28 maggio 1942-XX, con R. decreto-legge 28 aprile 1938-XVI, n. 737, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 66, è concesso un nuovo termine con decorrenza dal 28 maggio 1942-XX, fino a due anni dalla cessazione dell'attuale stato di guerra.

Le costruzioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 366, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1549, e relativo all'approvazione del piano regolatore anzidetto, godranno dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 28 maggio 1942-XX, ma entro due anni dalla cessazione dello stato di guerra, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 29 maggio 1942-XX, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 843.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — DE MARSICO — ACERBO — BIGGINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

REGIO DECRETO 10 maggio 1943-XXI, n. 600.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dello Spirito Santo, in Merano (Bolzano).

N. 600. R. decreto 10 maggio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dello Spirito Santo, in Merano (Bolzano), e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Ente comunale di assistenza di Merano, a nome della dipendente Casa di ricovero, e consistente: *a*) nell'immobile costituente il sacro edificio con le sue pertinenze mobili ed arredi sacri, descritto e stimato L. 536.518; *b*) in duecento buoni del Tesoro novennali 5 % del valore nominale complessivo di L. 100.000 e dell'annua rendita di L. 5000, con scadenza al 15 febbraio 1950, contraddistinti alle serie XII dal n. 0809601 al n. 0809800, con assunzione da parte della Chiesa donataria di tutti gli oneri, già spettanti alla Casa di ricovero in Merano, per manutenzione e officiatura del sacro edificio e per celebrazione di messe.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1943-XXI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943-XXI, n. 601.

Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione.

N. 601. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Firenze viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 60.000 nominali in cartelle di Rendita italiana 5 %, disposta in suo favore dal conte Sen. Alfredo di Frassineto, dalla contessa Maria di Frassineto nata Saluzzo e dal conte Massimo di Frassineto, con atto pubblico in data 4 dicembre 1942-XXI, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Roberto dei Conti di Frassineto, tenente pilota caduto in combattimento, e da conferirsi ad un laureato in agraria per il perfezionamento in cerealicoltura presso l'Istituto di cerealicoltura della Facoltà di agraria della Regia università di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 24 maggio 1943-XXI, n. 602.

Autorizzazione alla Regia università di Modena ad accettare una donazione.

N. 602. R. decreto 24 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Modena viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 nominali in cartella al portatore del Debito pubblico italiano Rendita 5 %, disposta in suo favore dall'avvocato Vincenzo Valentini, con atto pubblico in data 29 dicembre 1942-XXI, per l'istituzione di un premio annuo da intitolarsi al suo nome e da conferirsi ad un laureato della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia università di Modena, che abbia discusso la migliore tesi di laurea su argomento di botanica o di chimica.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943-XXI

REGIO DECRETO 18 maggio 1943-XXI.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria navi onerarie, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motovela *Morava*, di stazza lorda tonn. 123,70, iscritta al numero 81 delle matricole del Compartimento marittimo di Spalato: dalle ore 12 del 24 febbraio 1943;

Motoveliero *Flora*, di stazza lorda tonn. 50,24, iscritto al numero 478 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 16 del 6 febbraio 1943;

Rimorchiatore *Sud*, di stazza lorda tonn. 22,26, iscritto al numero 406 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 14 del 9 aprile 1943;

Rimorchiatore *Jupiter*, di stazza lorda tonn. 22,04, iscritto al numero 310 delle matricole del Compartimento marittimo di Genova: dalle ore 12 del 12 aprile 1943;

Rimorchiatore *Enrica*, di stazza lorda tonn. 269,01, iscritto al numero 159 delle matricole del Compartimento marittimo di Roma: dalle ore 16 del 20 aprile 1943.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1943-XXI
Registro n. 8 Marina, foglio n. 428.

(2308)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1943-XXI.

Messa in liquidazione della S. A. Continentale prodotti alimentari, con sede in Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII con il quale la S. A. Continentale prodotti alimentari, con sede in Genova, fu sottoposta a sequestro;

Ritenuto che l'azienda non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S. A. Continentale prodotti alimentari, con sede in Genova, già sottoposta a sequestro con decreto 19 agosto 1940-XVIII, è messa in liquidazione, ed è nominato liquidatore il rag. Gino Menicacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi convenzionali agli effetti delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per gli « incaricati locali » delle società per la produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, del gas e acqua potabile di Alessandria e per gli « incaricati stabili » delle società di elettricità e dei consorzi elettrici nella provincia di Trento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Sentito il parere delle Associazioni sindacali interessate e del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Art. 1.

I salari medi convenzionali agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per gli « incaricati locali » delle società per la produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, del gas e acqua potabile di Alessandria e per gli « incaricati stabili » delle società di elettricità e dei consorzi elettrici nella provincia di Trento sono rispettivamente fissati nella misura seguente:

1. — *Alessandria*:

a) per gli « incaricati locali » che percepiscono compensi inferiori alle L. 3000 annue, salario convenzionale annuo di L. 3600;

b) per gli « incaricati locali » che percepiscono compensi inferiori alle L. 8000 e superiori alle 3000, salario convenzionale annuo di L. 4800;

c) per gli « incaricati locali » che percepiscono compensi superiori alle L. 8000 annue, salario convenzionale annuo di L. 8000.

2. — *Trento*:

a) manovali specializzati che lavorano sulla bassa tensione (sorveglianza alle reti, cambio valvole, piccole riparazioni, illuminazione pubblica, montaggio e smontaggio contatori, guardiani di canali e di bacini) L. 20;

b) elettricisti che lavorano su alta tensione con riparazione e sorveglianza linee e cabine L. 26.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2369)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi convenzionali agli effetti delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i componenti la S. A. Cooperativa di lavoro e produzione fra i birocciai del comune di Forlì.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro e che motivano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Sentito il parere delle Associazioni sindacali interessate e del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Art. 1.

I salari medi convenzionali agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per i componenti la S. A. Cooperativa di lavoro e produzione fra i birocciai del comune di Forlì sono fissati nella misura di L. 20 giornaliere.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1943-XXI.

Determinazione dei salari medi convenzionali agli effetti delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori addetti al facchinaggio bietole nelle piarde fluviali e a secco della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Sentito il parere delle Associazioni sindacali interessate e del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito;

Decreta:

Art. 1.

I salari medi convenzionali agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per i lavoratori addetti al facchinaggio bietole nelle piarde fluviali e a secco della provincia di Rovigo sono fissati nella misura di L. 25 giornaliere.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi del salario medio convenzionale predetto ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte il predetto salario medio.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, addì 25 maggio 1943-XXI

Il Ministro: CIANETTI

(2370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1943-XXI - N. 127

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,393
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,12	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	92,025
Id. 3,50 % (1902)	85,40
Id. 3 % lordo	70,80
Id. 5 % (1935)	88,25
Redimib. 3,50 % (1934)	78,225
Id. 5 % (1936)	92,55
Id. 4,75 % (1924)	495 —
Obblig. Venezie 3,50 %	97,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,45
Id. 5 % (1944)	98,90
Id. 5 % (1949)	92,40
Id. 5 % (15-2-50)	92,375
Id. 5 % (15-9-50)	91,675
Id. 5 % (15-4-51)	91,625

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione dei legumi secchi e cereali minori.

A seguito di quesiti pervenuti, si precisa che i prodotti sottoposti alla disciplina di cui al decreto Ministeriale 15 marzo non vincolati da precedenti provvedimenti come ad esempio il sorgo gentile, trigonella, vigna sinensis, sono soggetti all'obbligo della disciplina stessa solo per i quantitativi prodotti o importati successivamente all'entrata in vigore di tale decreto. Pertanto le disponibilità del vecchio raccolto sono libere. Il loro smaltimento deve però avvenire entro il 15 luglio. I residui rimasti a tale data dovranno essere conferiti all'ammasso secondo le modalità del suddetto decreto.

(2379)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Sondrio

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI, il fascista Buriani Enrico è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Sondrio.

(2337)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 18 giugno 1943-XXI il fascista Bucci Guerriero è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Lucca.

(2338)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Matera

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 23 giugno 1943-XXI, il fascista Lepore Giovanni è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Matera.

(2339)

Nomina del vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 23 giugno 1943-XXI, il fascista Scardellato Amedeo è stato nominato vice-presidente del Consorzio agrario provinciale di Treviso.

(2340)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Verucchio (Forlì)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 novembre 1941-XX, col quale il dott. Giuseppe Pecci e il signor Giuseppe Sarti sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Verucchio, con sede in Verucchio (Forlì);

Considerato che il dott. Giuseppe Pecci ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno predetto;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

Il signor Giuseppe Sarti, vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Verucchio, con sede in Verucchio (Forlì), è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte medesimo, in sostituzione del dott. Giuseppe Pecci, dimissionario, e il signor Giuseppe Gardini è nominato vice-presidente del Consiglio di amministrazione del predetto Monte, in sostituzione del signor Giuseppe Sarti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1943-XXI

V. AZZOLINI

(2183)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive estensioni, concernenti i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a 30 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale (grado 4°).

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, laureati in medicina e chirurgia ed abilitati all'esercizio della professione e che soddisfino inoltre alle condizioni seguenti:

1) essere inscritti al Partito Nazionale Fascista;

2) non avere oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile;

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione inscritti al Partito Nazionale Fascista, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) risultare di buona condotta politica e privata e appartenere a famiglia di incensurabile moralità:

4) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia e l'idoneità al volo, almeno come passeggero. L'accertamento dell'idoneità fisica per il servizio militare e per quello dell'idoneità al volo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 4.

Le domande di ammissione sottoscritte di pugno del concorrente, dovranno essere redatte in carta bollata da lire 8 e pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale personale militare Divisione concorsi, Sez. 1ª) non oltre il 90° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (in carta bollata da L. 6 rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene) attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese e il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero rilasciato in carta legale dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Questo certificato dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e c) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto ovvero — qualora sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente ovvero dal pretore del mandamento, nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene; rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati) legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene. Gli aspiranti coniugati debbono inoltre dichiarare se siano o meno coniugati con straniere e, nell'affermativa, la data del matrimonio; tale dichiarazione, da prodursi in carta libera, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai Consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare): oppure certificato di esito di leva o di inscrizione nelle liste di leva, rilasciati dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per coloro che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8) diploma originale di laurea, o copia notarile del medesimo debitamente legalizzato, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore dell'Università, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) uno o più certificati attestanti:

a) i punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del corso di studi universitari fino alla laurea,

b) il punto conseguito nella laurea;

10) certificato comprovante di aver sostenuto con esito favorevole, gli esami di Stato (per i concorrenti che si sono laureati nell'anno 1925 o posteriormente) ed il relativo punto;

11) fotografia recente con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui

l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure se il candidato è in servizio militare autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

12) documenti in carta da bollo da lire 6 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

13) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 7.

I concorrenti dovranno esibire una dichiarazione con la quale si impegnino a non presentare domanda di dimissione dal servizio permanente prima di sei anni.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze suddette siano maturati dopo il termine di scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati, e dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, con obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale personale militare, Divisione concorsi - Sezione 1ª)

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Qualora però il concorrente abbia titoli agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla composizione della medesima alla data di scadenza del presente concorso, e dovrà pervenire al Ministero inderogabilmente non più tardi del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio di carriera nelle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale essi dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata di una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda risiedeva effettivamente all'estero. Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

I concorrenti che dimostrino la loro qualità di militari alle armi, mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla autorità militare, potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda; tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove di esame.

Il Ministero si riserva di escludere dal concorso, in qualsiasi momento, quei candidati che usufruendo delle suddette facilitazioni non abbiano presentato la regolare documentazione entro i termini prescritti.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio, e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito: la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, o dalla nomina, senza addurre i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dovere ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che stabilirà il Ministero, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale, ai singoli candidati.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, vertenti sulle seguenti materie:

1) igiene militare;
2) patologia medica;
3) patologia chirurgica.

Art. 7.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa presiederà allo svolgimento degli esami che avranno luogo in Roma, mentre presso le altri sedi funzioneranno apposite Commissioni di vigilanza.

I temi delle tre prove di esame, uguali per le varie sedi, verranno prescelti dal Ministero dell'aeronautica e da questo trasmessi, in altrettante buste chiuse e sigillate, ai presidenti delle Commissioni di cui sopra, che apriranno le buste medesime all'inizio di ciascuna prova, in presenza dei candidati.

I temi verranno svolti nel tempo massimo di otto ore dalla dettatura, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimento, trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà messa su foglio separato che sarà chiuso in busta, su cui sarà segnata l'ora della consegna.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa con apposizione di timbro di ufficio e la firma di uno dei membri della Commissione.

I punti per ciascuna prova saranno espressi in ventesimi.

Il candidato per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova almeno 12/20.

La graduatoria finale di merito sarà compilata in base alla somma dei punti riportati nelle prove scritte.

Tale somma sarà moltiplicata per il coefficiente 3.

Al suddetto prodotto saranno aggiunti i punti che la Commissione giudicherà dare ai titoli presentati dal candidato.

I punti da assegnarsi per titoli sono complessivamente da 0 a 20.

Per ogni anno compiuto di lodevole servizio presso enti della Regia aeronautica sarà computato un punto.

Ogni diploma di specializzazione o di perfezionamento, ottenuto in seguito ad esami presso cliniche ed istituti delle Regie università, in materie attinenti all'attività del medico militare, darà diritto ad un punto.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, saranno dati per altri titoli scientifici di carriera:

a) lavori scientifici a stampa;

b) attestati dell'esito favorevole di concorsi;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici professionali e di tirocini pratici compiuti;

d) sarà assegnato un punto a coloro che hanno riportato migliori voti nei singoli esami universitari e negli esami di laurea di Stato.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente le graduatorie dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni.

La nomina a tenente del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 30° posto compreso e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si

riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vuoti dai rinunciatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati dovranno, entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore, del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del presente capoverso o se non avrà ottenuto il Regio assentimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: FOUGIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 23 *Aeronautica, foglio n.* 241. — ZINELLI

(2316)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per l'ammissione ordinaria nella Sezione maschile presso il Pio Istituto sordo-muti di Pavia

Le domande, coi seguenti documenti debitamente legalizzati, dovranno essere presentate all'Istituto non più tardi del 15 agosto p. v. in carta libera dichiarando lo scopo della beneficenza:

1) fede di nascita;

2) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo il questionario che si trasmetterà non appena sia notificato a questo Istituto la presenza nel Comune, di sordomuti nell'età dell'obbligo scolastico;

3) certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione, vidimato dal podestà;

4) stato di famiglia con indicazione dell'età, professione e condizione economica di ciascun membro;

5) obbligazione dei parenti, del Comune o di qualche Opera Pia di versare un contributo annuo a sensi dell'articolo 514, 2° comma del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

6) titoli di benemerenze militari o civili acquistati da ascendenti o collaterali del concorrente.

A sensi del R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'età di ammissione è fissata all'8° anno per l'istruzione regolare; si fa però invito alle Amministrazioni comunali ed alle Direzioni didattiche, di segnalare a questo Istituto i bambini e le bambine che, giunti al 6° anno di età, non possono essere ammessi alle scuole comuni per difetto parziale o totale di udito o di loquela.

I concorrenti saranno chiamati a tempo opportuno presso l'Istituto per essere assoggettati alla visita di constatazione delle condizioni fisiche e della idoneità all'istruzione.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'Istituto (corso Garibaldi, 69).

Pavia, addì 25 giugno 1943-XXI

Il presidente: dott. ing. FILIPPO POZZI

Il segretario: rag. ENEA GIORGI

(2376)

MINISTERO DELLA MARINA

Graduatoria del concorso a 10 posti di aiutante disegnatore aggiunto

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, con il quale viene istituito il ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto in prova (grado 12°, gruppo *C*), nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina, per i servizi delle Costruzioni navali e meccaniche, delle Armi ed armamenti navali e del Genio militare per la Regia marina;

Considerato che con l'art. 1 del citato decreto Ministeriale 1° marzo 1942, la metà dei suddetti posti messi a concorso è stata accantonata a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei agli esami del concorso a dieci posti di aiutante disegnatore aggiunto in prova, nel personale degli aiutanti disegnatori della Regia marina, per i servizi delle Costruzioni navali e meccaniche, delle Armi e armamenti navali e del Genio militare per la Regia marina, indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1942:

1. Longobardi Giovanni . . con punti 8,22 su 10
2. Mecenate Umberto . . » 8,15 »
3. Delle Fratte Sergio . . » 7,69 »
4. Massa Fioravanti . . . » 6,85 »
5. Mosca Ernesto . . . . » 6,58 »

Art. 2.

In virtù di quanto indicato nell'art. 1 e considerato che il candidato Massa Fioravanti ha rinunciato alla nomina, i seguenti candidati sono nominati nell'ordine, aiutanti disegnatori aggiunti in prova nel personale civile degli aiutanti disegnatori della Regia marina a decorrere dal 16 maggio 1943, con l'assegno mensile lordo di L. 518,23:

1. Longobardi Giovanni
2. Mecenate Umberto
3. Delle Fratte Sergio
4. Mosca Ernesto

Art. 3.

Dei predetti, Longobardi Giovanni, Mecenate Umberto e Delle Fratte Sergio sono assegnati al servizio delle Costruzioni navali e meccaniche, Mosca Ernesto al servizio delle Armi e armamenti navali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1943-XXI
Registro n. 9 *Marina, foglio n.* 120.

(2367)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.